

Tabella di concordanza ex art. 31, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 che modifica il regolamento (UE) 909/2014, (UE) 575/2013, per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) 236/2012

Nota introduttiva:

Il regolamento (UE) 2023/2845 modifica il regolamento (UE) 909/2014 sui depositari centrali di titoli (*Central Securities Depositories-CSDR*)

Le modifiche sono riferite principalmente ai seguenti profili: a) il regolamento degli strumenti finanziari; b) la prestazione di servizi transfrontalieri; c) la cooperazione in materia di vigilanza; d) la prestazione di servizi accessori di tipo bancario; e) i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi.

La finalità principale del Regolamento 2023/2845 è rimuovere l'obbligo del meccanismo di "buy-in" obbligatorio previsto dalla CSDR per i fallimenti del regolamento (*settlement failures*). L'obiettivo è rendere il quadro di disciplina del regolamento più efficiente, riducendo i potenziali rischi per la liquidità del mercato e per la stabilità finanziaria.

Con il regolamento CSDR sono stati uniformato gli obblighi in materia di regolamento degli strumenti finanziari e le norme concernenti l'organizzazione dei depositari centrali di titoli (CSD), nonché lo svolgimento delle loro attività per promuovere un regolamento sicuro, efficace e agevole.

Tuttavia, si è ritenuto che la semplificazione dei requisiti in alcuni settori disciplinati dal Regolamento (UE) n. 909/2014, e un approccio più proporzionato a tali settori, sarebbe maggiormente in linea con il programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).

Tale programma sottolinea infatti la necessità di ridurre i costi e semplificare, per assicurare che le politiche dell'Unione raggiungano i loro obiettivi nel modo più efficiente, e che mira in particolare a ridurre gli oneri regolamentari e amministrativi.

Infrastrutture di post-negoziato efficienti e resilienti, in tale ambito, sono elementi essenziali per un'Unione dei mercati dei capitali funzionante e intensificano gli sforzi volti a sostenere gli investimenti, la crescita e l'occupazione, in linea con le priorità politiche della Commissione.

Nella seguente tabella di trasposizione si fornisce evidenza delle disposizioni del regolamento attuate con lo schema di decreto legislativo di recepimento, indicando la corrispondente norma nazionale che ne costituirà la misura di attuazione.

<p>Regolamento (UE) 2023/2845</p>	
<p>Articolo 7</p> <p>Misure per la gestione dei mancati regolamenti</p> <p>1. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Il CSD segnala regolarmente all'autorità competente e alle autorità rilevanti il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente, comprese le misure previste dal CSD e dai suoi partecipanti per migliorare l'efficienza del regolamento. Tali segnalazioni sono rese pubbliche dal CSD su base annua in forma anonima e aggregata. Le autorità competenti condividono con l'ESMA tutte le informazioni pertinenti sui mancati regolamenti.</p> <p>2. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che non sono regolate alla data prevista per il regolamento. Tali procedure prevedono un meccanismo di penali che funga da efficace deterrente per i partecipanti responsabili dei mancati regolamenti.</p> <p>Prima di stabilire le procedure di cui al primo comma, un CSD consulta le pertinenti sedi di</p>	<p>Art. 1</p> <p>(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) (Disposizione di nuova introduzione)</p> <p>Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>all'articolo 190.2 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al terzo comma, lettera e), le parole: "«dall'articolo 7, paragrafi 9 e 10,»" sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, paragrafo 7, e dall'articolo 7 bis, paragrafo 11,»;</p> <p>2) al terzo comma, lettera g), le parole: "«previste dall'articolo 7, paragrafi 3, 6, 7, e 8,»" sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'articolo 7 bis, paragrafi 4, 8, 9 e 10,».</p> <p>Critero di delega: legge 13 giugno 2025 n. 91, articolo 23, co 1-2.</p>

negoziiazione e CCP nei confronti delle quali presta servizi di regolamento.

Il meccanismo di penali di cui al primo comma comprende penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti (“partecipanti inadempienti”). Le penali pecuniarie sono calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento in cui un'operazione risulta non regolata, fino a quando l'operazione è regolata o annullata dalle controparti della stessa. Le penali pecuniarie non si configurano come fonte di profitto per il CSD.

3. Il meccanismo di penali di cui al paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

- a) mancati regolamenti la cui causa sottostante non è imputabile ai partecipanti all'operazione;
- b) operazioni che non sono considerate di negoziazione;
- c) operazioni in cui il partecipante inadempiente è una CCP, salvo le operazioni effettuate da una CCP in cui quest'ultima non si interpone tra le controparti; oppure
- d) operazioni in cui è aperta una procedura d'insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente.

4. La CCP può stabilire nel suo regolamento un meccanismo per coprire le perdite che potrebbe subire a seguito dell'applicazione del paragrafo 2, terzo comma.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 al fine di integrare il presente regolamento per specificare i parametri per il calcolo di un livello deterrente e proporzionato di penali pecuniarie di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo sulla base di tutti i seguenti elementi:

- a) tipo di attività (asset);
- b) liquidità dello strumento finanziario;
- c) tipo di operazione;
- d) durata del mancato regolamento.

Nello specificare i parametri di cui al primo comma, la Commissione tiene conto del livello dei mancati regolamenti per categoria di strumenti finanziari e dell'effetto che potrebbero avere tassi di interesse bassi o negativi sugli incentivi delle controparti e sui mancati regolamenti. I parametri utilizzati per il calcolo delle penali pecuniarie garantiscono un grado elevato di disciplina di regolamento e l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati.

La Commissione riesamina periodicamente e almeno ogni quattro anni i parametri per il calcolo del livello delle penali pecuniarie al fine di rivalutare l'adeguatezza e l'efficacia delle penali pecuniarie nel conseguire un livello di mancati regolamenti nell'Unione ritenuto accettabile in considerazione dell'impatto sulla stabilità finanziaria dell'Unione.

6. Entro il 17 gennaio 2026, l'ESMA pubblica e aggiorna sul suo sito web l'elenco degli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o compensati da una CCP.

7. I CSD, le CCP e le sedi di negoziazione stabiliscono procedure che consentono loro di sospendere, previa consultazione con le rispettive autorità competenti, un partecipante che, in maniera costante e sistematica, non adempie agli obblighi di consegna degli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, alla data prevista per il regolamento, nonché di divulgare al pubblico la sua identità solo dopo avergli dato la possibilità di formulare osservazioni e a condizione che le autorità competenti dei CSD, delle CCP e delle sedi di negoziazione, nonché del partecipante in questione, siano state debitamente informate. Oltre a consultarla prima di ogni sospensione, i CSD, le CCP e le sedi di negoziazione notificano tempestivamente alle rispettive autorità competenti la sospensione di un partecipante. L'autorità competente informa immediatamente le autorità rilevanti della sospensione di un partecipante.

Le informazioni divulgate in merito alle sospensioni non contengono dati personali quali

definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il presente paragrafo non si applica ai partecipanti inadempienti che sono CCP o nei casi in cui sia aperta una procedura d'insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente.

8. Il presente articolo non si applica qualora la sede principale di negoziazione delle azioni sia situata in un paese terzo. La localizzazione della sede principale di negoziazione delle azioni deve essere determinata in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 al fine di integrare il presente regolamento per specificare:

a) le cause sottostanti dei mancati regolamenti da considerare non imputabili ai partecipanti all'operazione di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo; e

b) le circostanze in cui le operazioni non sono considerate di negoziazione ai sensi del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo.

10. L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) i dettagli del sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti e le segnalazioni sui mancati regolamenti di cui al paragrafo 1;

b) le procedure di riscossione e redistribuzione delle penali pecuniarie e di qualsiasi altro possibile provento derivante dall'applicazione di tali penali in conformità del paragrafo 2;

c) le condizioni in cui si considera che un partecipante non adempie, in maniera costante e sistematica, all'obbligo di consegnare gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 7. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le

<p>norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.</p>	
<p>Articolo 7 bis</p> <p>Procedura di acquisto forzoso obbligatorio</p> <p>1. Fatti salvi il meccanismo di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e il diritto delle controparti dell'operazione di annullare la stessa, previa consultazione del CERS e sulla base dell'analisi costi-benefici dell'ESMA a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, la Commissione può, tramite un atto di esecuzione, decidere a quali tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o a quali categorie di operazioni su tali strumenti finanziari si debba applicare la procedura obbligatoria di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 4 a 10 del presente articolo, qualora la Commissione ritenga che tali acquisti forzosi costituiscano un mezzo necessario, appropriato e proporzionato per gestire il livello dei mancati regolamenti nell'Unione.</p> <p>La Commissione può adottare l'atto di esecuzione di cui al primo comma solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:</p> <p>a) l'applicazione del meccanismo di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, non ha determinato una riduzione a lungo termine sostenibile dei mancati regolamenti nell'Unione o il mantenimento di un livello ridotto dei mancati regolamenti nell'Unione, anche dopo un riesame del livello delle penali pecuniarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma;</p> <p>b) il livello dei mancati regolamenti nell'Unione ha o potrebbe avere un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dell'Unione.</p> <p>Per giungere alla decisione di cui al primo comma, la Commissione tiene conto di tutti gli elementi seguenti:</p> <p>a) il potenziale impatto della procedura di acquisto forzoso obbligatorio sui mercati finanziari nell'Unione;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) (Disposizione di nuova introduzione)</p> <p>Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 79-duodecies sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) al comma 4 le parole: “<i>dall’articolo 7</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>dall’articolo 7 bis</i>”; 2) al comma 4, lettera a) le parole: “<i>di cui all’articolo 7, paragrafo 10,</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 11,</i>”; 3) al comma 4, lettera b) le parole: “<i>di cui all’articolo 7, paragrafo 10,</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 11,</i>”; 4) al comma 4, lettera c) le parole: “<i>di cui all’articolo 7, paragrafo 10,</i>” sono sostituite dalle seguenti: “<i>di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 11,</i>”; <p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) (Disposizione di nuova introduzione)</p> <p>Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 190.2 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) al terzo comma, lettera e), le parole:” «<i>dall’articolo 7, paragrafi 9 e 10,</i>» sono sostituite dalle seguenti: «<i>dall’articolo 7, paragrafo 7, e dall’articolo 7 bis, paragrafo 11,</i>»; 2) al terzo comma, lettera g), le parole: “<i>previste dall’articolo 7, paragrafi 3, 6, 7, e 8,</i>” sono

<p>b) il numero, il volume e la durata dei mancati regolamenti, compresi il numero e il volume dei mancati regolamenti pendenti alla fine del periodo di proroga di cui al paragrafo 4;</p> <p>c) se particolari strumenti finanziari o categorie di operazioni su tale strumento finanziario sono già soggetti o meno a disposizioni contrattuali appropriate che prevedono il diritto per i partecipanti destinatari di attivare l'acquisto forzoso.</p> <p>L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, e specifica una data di applicazione non anteriore a un anno dalla sua entrata in vigore.</p> <p>2. L'ESMA pubblica e aggiorna sul proprio sito web un elenco degli strumenti finanziari stabiliti dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1</p> <p>3. Prima di adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione:</p> <p>a) valuta l'efficacia e la proporzionalità del meccanismo di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e, se del caso, ne modifica la struttura o il rigore al fine di aumentare l'efficienza del regolamento nell'Unione;</p> <p>b) valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, nonostante la previa applicazione del meccanismo di penalità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la motivazione per assoggettare specifici strumenti finanziari e categorie di operazioni agli acquisti forzosi obbligatori, nonché le potenziali implicazioni in termini di costi.</p> <p>4. Fatto salvo il diritto delle controparti dell'operazione di annullare l'operazione, se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, nel caso in cui un partecipante inadempiente non abbia consegnato gli strumenti finanziari di cui a tale atto di esecuzione al partecipante destinatario entro un periodo di tempo successivo alla data prevista per il regolamento ("periodo di proroga") pari a cinque giorni lavorativi, è avviata una procedura di acquisto forzoso obbligatorio. In deroga al primo comma, in base al tipo di attività (asset) e alla liquidità degli</p>	<p>sostituite dalle seguenti: «previste dall'articolo 7 bis, paragrafi 4, 8, 9 e 10,».</p> <p>Criterio di delega: legge 13 giugno 2025 n. 91, articolo 23, co 1-2.</p>
---	--

strumenti finanziari in questione, il periodo di proroga può essere esteso fino a un massimo di sette giorni lavorativi, nel caso in cui un periodo di proroga più breve incida sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati interessati. In deroga al primo e al secondo comma, se l'operazione si riferisce a uno strumento finanziario negoziato su un mercato di crescita per le PMI, il periodo di proroga è pari a 15 giorni lavorativi, a meno che detto mercato non decida di applicare un periodo più breve.

5. Gli strumenti soggetti alla procedura di acquisto forzoso obbligatorio sono resi disponibili per il regolamento e consegnati al partecipante destinatario entro un termine appropriato.

6. In caso di mancato regolamento in una catena di operazioni che comportano mancati regolamenti di operazioni successive nella catena, ciascun partecipante ha il diritto di trasferire il proprio obbligo di avviare l'acquisto forzoso obbligatorio al partecipante successivo della catena.

Il partecipante destinatario intermedio è considerato adempiente l'obbligo di eseguire l'acquisto forzoso obbligatorio nei confronti del partecipante inadempiente quando trasferisce il suo obbligo a norma del primo comma. Il partecipante destinatario intermedio può altresì trasferire al partecipante inadempiente i propri obblighi nei confronti del partecipante destinatario finale a norma dei paragrafi 8, 9 e 10.

Il CSD pertinente è informato del modo in cui l'operazione inadempita è stata risolta lungo tutta la catena delle operazioni.

7. La procedura di acquisto forzoso obbligatorio di cui al paragrafo 4 non si applica:

- a) ai mancati regolamenti, alle operazioni e transazioni elencati all'articolo 7, paragrafo 3;
- b) alle operazioni di finanziamento tramite titoli;
- c) ad altri tipi di operazioni che rendono superflua la procedura di acquisto forzoso;

d) alle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012.

8. Fatto salvo il meccanismo di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, quando il prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento della negoziazione è diverso dal prezzo versato per l'esecuzione della procedura di acquisto forzoso, la differenza è corrisposta dal partecipante che beneficia della differenza di prezzo all'altro partecipante non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla consegna degli strumenti finanziari in seguito all'acquisto forzoso.

9. Se la procedura di acquisto forzoso non va a buon fine o l'acquisto forzoso non è possibile, il partecipante destinatario può scegliere di ricevere un risarcimento in contanti o di rinviare l'esecuzione dell'acquisto forzoso a una data successiva adeguata ("periodo di differimento"). Se gli strumenti finanziari pertinenti non sono consegnati al partecipante destinatario entro la fine del periodo di differimento, gli è corrisposto il risarcimento in contanti.

Il risarcimento in contanti è versato non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla fine della procedura di acquisto forzoso obbligatorio di cui al paragrafo 4 o, nei casi in cui il partecipante destinatario sceglie di differire l'esecuzione dell'acquisto forzoso, del periodo di differimento. IT GU L del 27.12.2023 ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj/15/38>

10. Il partecipante inadempiente rimborsa al soggetto che esegue l'acquisto forzoso tutti gli importi versati in relazione alla procedura di acquisto forzoso obbligatorio avviata in conformità del paragrafo 4, primo comma, comprese eventuali commissioni di esecuzione derivanti dall'acquisto forzoso. Tali commissioni vengono comunicate chiaramente ai partecipanti.

11. I paragrafi da 4 a 10 si applicano a tutte le operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o compensati mediante CCP come segue:

a) per le operazioni compensate mediante CCP, la CCP è il soggetto che esegue l'acquisto forzoso conformemente ai paragrafi da 4 a 10;
b) per le operazioni non compensate mediante CCP ma eseguite in una sede di negoziazione, la sede di negoziazione include tra le proprie norme interne l'obbligo dei suoi membri e dei suoi partecipanti di applicare le misure di cui ai paragrafi da 4 a 10;

c) per tutte le operazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma, i CSD includono tra le proprie norme interne l'obbligo dei loro partecipanti di essere assoggettati alle misure di cui ai paragrafi da 4 a 10.

Un CSD fornisce alle CCP e alle sedi di negoziazione le informazioni relative al regolamento necessarie per consentire loro di adempiere ai rispettivi obblighi ai sensi del presente paragrafo.

Fatte salve le lettere a), b) e c), del primo comma, i CSD possono controllare l'esecuzione degli acquisti forzosi di cui alle suddette lettere, in relazione a istruzioni di regolamento multiple che concernono gli stessi strumenti finanziari e con la stessa data di scadenza del periodo di esecuzione, al fine di ridurre al minimo il numero di acquisti forzosi da eseguire e, pertanto, l'impatto sul prezzo dei pertinenti strumenti finanziari.

12. Il presente articolo non si applica qualora la sede principale di negoziazione delle azioni sia situata in un paese terzo. La localizzazione della sede principale di negoziazione delle azioni è determinata in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012.

13. L'ESMA può raccomandare alla Commissione di sospendere in modo proporzionato il meccanismo di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 4 a 10 per categorie specifiche di strumenti finanziari, qualora ciò si renda necessario al fine di evitare o di affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione. Tale raccomandazione è accompagnata da una valutazione pienamente motivata della necessità di tale sospensione e non è resa pubblica.

Prima di formulare la raccomandazione di cui al primo comma, l'ESMA consulta i membri del SEBC e il Comitato europeo per il rischio sistemico.

Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della raccomandazione e sulla base delle motivazioni e degli elementi di prova forniti dall'ESMA, la Commissione sospende il meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio di cui ai paragrafi da 4 a 10 per le categorie specifiche di strumenti finanziari mediante un atto di esecuzione, oppure respinge la raccomandazione di sospensione. Se respinge la raccomandazione di sospensione, la Commissione ne fornisce all'ESMA le motivazioni per iscritto. Tale informazione non è resa pubblica.

L'atto di esecuzione di cui al terzo comma è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 3.

La sospensione del meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio è comunicata all'ESMA ed è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito internet della Commissione. La sospensione del meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio è valida per un periodo iniziale non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di applicazione della sospensione.

Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, prorogare la sospensione per periodi aggiuntivi non superiori a tre mesi ciascuno, a condizione che la durata totale della sospensione non superi dodici mesi. Le proroghe della sospensione sono pubblicate conformemente al quinto comma.

L'atto di esecuzione di cui al settimo comma è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 3. Con sufficiente anticipo rispetto al termine della sospensione di cui al sesto comma o della proroga di cui al settimo comma, l'ESMA trasmette un parere alla Commissione in cui valuta se i motivi per la sospensione continuano a sussistere.

14. Se ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 1, la Commissione riesamina tale decisione periodicamente e almeno ogni quattro anni al fine di valutare se le

condizioni di cui a tale paragrafo restano soddisfatte. Qualora la Commissione ritenga che gli acquisti forzosi obbligatori non siano più giustificati o non gestiscano i mancati regolamenti nell'Unione e non siano più necessari, appropriati o proporzionati, adotta, senza ritardo, atti di esecuzione che modificano o abrogano l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1. L'atto di esecuzione di cui al secondo comma è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2. Qualora l'ESMA ritenga che gli acquisti forzosi obbligatori non siano più giustificati o non gestiscano i mancati regolamenti nell'Unione e non siano più necessari, appropriati o proporzionati, può raccomandare alla Commissione di modificare o abrogare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1. Il paragrafo 13, dal primo al quarto comma, si applica mutatis mutandis.

15. L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

a) le caratteristiche di funzionamento dell'adeguata procedura di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 4 a 10, ivi compresa la definizione delle tempistiche opportune, calibrate in base al tipo di attività e alla liquidità degli strumenti finanziari, per la consegna dello strumento finanziario, a seguito della procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 4;

b) le circostanze che consentirebbero un'estensione del periodo di proroga in funzione del tipo di attività e della liquidità degli strumenti finanziari, in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, tenendo conto dei criteri di valutazione della liquidità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 600/2014;

c) i dettagli del meccanismo di trasferimento di cui al paragrafo 6;

d) altri tipi di operazioni che rendono superflua la procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 7, lettera c), come i contratti di garanzia finanziaria o le operazioni che

<p>includono clausole di compensazione per close-out;</p> <p>e) un metodo di calcolo del risarcimento in contanti di cui al paragrafo 9;</p> <p>f) le informazioni di regolamento necessarie di cui al paragrafo 11, secondo comma; e</p> <p>g) i dettagli sul modo in cui i partecipanti ai CSD, le CCP e i membri della sede di negoziazione devono tenere conto delle specificità degli investitori al dettaglio nell'esecuzione dell'acquisto forzoso obbligatorio a norma del paragrafo 11.</p> <p>L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.</p> <p>Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.</p>	
<p>Art. 24, par. 4</p> <p>(Cooperazione tra le autorità dello Stato membro d'origine e di quello ospitante e verifica inter pares)</p> <p>il paragrafo 4 è soppresso.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) (Disposizione di nuova introduzione)</p> <p>Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo <i>79-undecies</i> sono apportate le seguenti modificazioni: all'ottavo comma le parole: «<i>scambiano informazioni, concludono gli accordi di cooperazione previsti dell'articolo 24, paragrafo 4</i>» sono sostituite dalle seguenti: «<i>e scambiano informazioni, ai sensi dell'articolo 24</i>».</p> <p> Criterio di delega: legge 13 giugno 2025 n. 91, articolo 23, co 1-2.</p>
<p>Articolo 24 bis</p> <p>(Collegio delle autorità di vigilanza)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) (Disposizione di nuova introduzione)</p>

<p>1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine istituisce un collegio delle autorità di vigilanza per svolgere i compiti di cui al paragrafo 8 in relazione a un CSD le cui attività sono considerate di importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei titoli e la tutela degli investitori in almeno due Stati membri ospitanti.</p> <p>2. Il collegio è istituito entro un mese dalla data in cui:</p> <p>a) l'autorità competente dello Stato membro d'origine stabilisce che le attività svolte dal CSD in almeno due Stati membri ospitanti rivestono un'importanza sostanziale; oppure</p> <p>b) una delle entità elencate al paragrafo 4 notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine che le attività svolte dal CSD in almeno due Stati membri ospitanti rivestono un'importanza sostanziale.</p> <p>3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine gestisce e presiede il collegio.</p> <p>4. Il collegio è composto dai membri seguenti:</p> <p>a) l'ESMA;</p> <p>b) l'autorità competente dello Stato membro d'origine;</p> <p>c) le autorità rilevanti di cui all'articolo 12;</p> <p>d) le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui le attività del CSD rivestono un'importanza sostanziale;</p> <p>e) l'ABE, nel caso in cui un CSD sia stato autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3.</p> <p>5. Se le attività di un CSD per il quale è istituito un collegio non rivestono un'importanza sostanziale in uno Stato membro in cui è stabilita un'impresa figlia appartenente allo stesso gruppo di società del CSD, o la sua impresa madre, o se il CSD per il quale è stabilito un collegio è autorizzato a prestare servizi in un altro Stato membro conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, l'autorità competente e le autorità rilevanti di tale Stato membro possono partecipare al collegio su loro richiesta.</p>	<p>Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 79-undecies sono apportate le seguenti modificazioni: dopo l'ottavo comma è inserito il seguente: «8-bis. La Consob istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità previsto dall'articolo 24-bis del regolamento di cui al comma 1.».</p> <p>Criterio di delega: legge 13 giugno 2025 n. 91, articolo 23, co 1-2.</p>
--	--

6. Il presidente notifica la composizione del collegio all'ESMA entro un mese dall'istituzione del collegio ed eventuali cambiamenti nella sua composizione entro un mese da tale cambiamento. L'ESMA e l'autorità competente dello Stato membro d'origine pubblicano sul proprio sito internet, senza indebito ritardo, l'elenco dei membri di tale collegio e tengono tale elenco aggiornato.

7. Un'autorità competente che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

8. Fatte salve le competenze delle autorità competenti a norma del presente regolamento, il collegio assicura:

a) lo scambio di informazioni, comprese le informazioni richieste ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 e le informazioni riguardanti il processo di riesame e valutazione ai sensi dell'articolo 22;

b) una vigilanza efficiente evitando l'inutile ripetizione di azioni di vigilanza, quali richieste di informazioni;

c) l'accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;

d) lo scambio di informazioni su un'esternalizzazione o un'estensione autorizzata delle attività e dei servizi di cui all'articolo 19; IT GU L del 27.12.2023 ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2845/oj/23/38>

e) la cooperazione tra le autorità dello Stato membro d'origine e di quello ospitante a norma dell'articolo 24 per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettera d), ed eventuali problemi riscontrati in relazione alla prestazione di servizi in altri Stati membri;

f) lo scambio di informazioni sulla struttura del gruppo, sull'alta dirigenza, sull'organo di amministrazione e sugli azionisti ai sensi dell'articolo 27;

g) lo scambio di informazioni sulle procedure o le disposizioni che hanno un impatto significativo sul governo societario o sulla gestione del rischio dei CSD appartenenti al gruppo.

9. Il presidente convoca il collegio almeno una volta all'anno o su richiesta di un membro del collegio.

Al fine di facilitare lo svolgimento dei compiti attribuiti al collegio a norma del paragrafo 8, i membri del collegio possono aggiungere punti all'ordine del giorno delle riunioni.

Il presidente può invitare altri partecipanti alle discussioni del collegio su base ad hoc per temi specifici. I membri del collegio diversi dal presidente possono decidere di non partecipare ad una riunione del collegio.

10. Su richiesta di uno dei suoi membri, il collegio adotta, conformemente al paragrafo 11, pareri non vincolanti riguardanti:

a) le questioni individuate durante i processi di riesame e valutazione a norma dell'articolo 22 o 60; b) questioni riguardanti l'esternalizzazione o l'estensione delle attività e dei servizi ai sensi dell'articolo 19; oppure

c) le questioni che si riferiscono alla potenziale violazione del presente regolamento derivante dalla prestazione di servizi in uno Stato membro ospitante di cui all'articolo 24, paragrafo 5.

11. Il collegio adotta i propri pareri non vincolanti a maggioranza semplice. I membri di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d), hanno diritto di voto. Ciascun membro avente diritto di voto dispone di un voto. I membri aventi diritto di voto che agiscono in più funzioni, anche in qualità di autorità competente e di autorità rilevante, dispongono di un voto per ciascuna funzione in cui agiscono. L'ABE e l'ESMA non hanno diritto di voto.

12. Il funzionamento del collegio è basato su un accordo scritto tra tutti i suoi membri. L'accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese le modalità di comunicazione tra i membri del collegio e può precisare i compiti da delegare loro.

13. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri secondo i quali le attività di un CSD nello Stato membro ospitante potrebbero essere considerate di importanza sostanziale per il funzionamento

<p>dei mercati dei titoli e la tutela degli investitori in tale Stato membro ospitante.</p> <p>L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.</p> <p>Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;</p>	
<p>Articolo 27 bis</p> <p>(Informazioni da trasmettere alle autorità competenti)</p> <p>1. Il CSD notifica alla propria autorità competente qualsiasi modifica della sua gestione e fornisce a detta autorità competente tutte le informazioni necessarie per valutare la sua conformità all'articolo 27, paragrafi da 1 a 5. Se la condotta di un membro dell'organo di amministrazione è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente del CSD, l'autorità competente adotta le misure appropriate, che possono includere l'esclusione del membro interessato dell'organo di amministrazione.</p> <p>2. Qualsiasi persona fisica o giuridica ("candidato acquirente"), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un CSD o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in un CSD in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 10 %, 20 %, 30 % o 50 % o che faccia sì che il CSD divenga una sua impresa figlia ("progetto di acquisizione") ne dà previa notifica scritta all'autorità competente del CSD indicando l'entità della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 4. Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un CSD ("candidato venditore") ne dà previa notifica scritta all'autorità competente, indicando l'entità</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) (Disposizione di nuova introduzione)</p> <p>Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 79-undecies sono apportate le seguenti modificazioni: al sesto comma le parole: «e 27, paragrafo 8,» sono sostituite dalle seguenti: «27 bis, paragrafi 1, 6 e 8,»;</p> <p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) (Disposizione di nuova introduzione)</p> <p>Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 79-noviesdecies sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) a rubrica è sostituita dalla seguente: «(Violazione sulla disciplina sulle partecipazioni qualificate)»;</p> <p>2) il primo comma è sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 27-bis del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nei depositari centrali di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle medesime partecipazioni, sono impugnabili secondo le</p>

di tale partecipazione. Essa è parimenti tenuta a informare l'autorità competente qualora abbia deciso di diminuire una partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta scenda al di sotto del 10%, 20 %, 30 % o 50 % oppure che il CSD cessi di essere un'impresa figlia. 3. L'autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 4, al candidato acquirente o al candidato venditore di aver ricevuto la notifica. L'autorità competente dispone di un massimo di 60 giorni lavorativi dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che devono essere allegati alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 4 (“periodo di valutazione”) per effettuare la valutazione di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 1 (“valutazione”). L'autorità competente informa il candidato acquirente o il candidato venditore della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

4. Durante il periodo di valutazione, ma non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, l'autorità competente può richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Il periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte dell'autorità competente e il ricevimento della risposta del candidato acquirente. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell'autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo a una sospensione del decorso del periodo di valutazione.

5. L'autorità competente può prorogare la sospensione di cui al paragrafo 4, secondo comma, fino a un massimo di 30 giorni lavorativi se il candidato acquirente è situato o regolamentato al di fuori dell'Unione o se è una persona fisica o giuridica non soggetta a

previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.»;

Art. 1

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) (Disposizione di nuova introduzione)

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma dell'articolo 169 le parole: «*e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo,*» sono sostituite dalle seguenti: «*e dall'articolo 27 bis, paragrafo 2,*»;

Art. 1

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) (Disposizione di nuova introduzione)

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma dell'articolo 189 le parole: «*dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo,*» sono sostituite dalle seguenti: «*e dall'articolo 27 bis, paragrafo 2,*»;

Criterio di delega: legge 13 giugno 2025 n. 91, articolo 23, co 1-2.

<p>vigilanza a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) n. 648/2012 o delle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE o 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE.</p> <p>6. Se al termine della valutazione decide di opporsi al progetto di acquisizione, l'autorità competente, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente e indica le ragioni della sua decisione. Fatto salvo il diritto nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Tuttavia, un'autorità competente può procedere a tale comunicazione anche in assenza di una richiesta del candidato acquirente, se previsto dal diritto nazionale.</p> <p>7. Il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato se l'autorità competente non vi si oppone entro il periodo di valutazione. 8. L'autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo, se del caso.</p> <p>9. Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento per la notifica all'autorità competente e l'approvazione da parte di quest'ultima di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.</p>	
<p>Articolo 27 ter (Valutazione)</p> <p>1. Nel valutare la notifica di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4, l'autorità competente valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente del CSD cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sul CSD, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di quanto segue:</p> <p>a) la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;</p>	<p>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) (Disposizione di nuova introduzione)</p> <p>Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 79-undecies sono apportate le seguenti modificazioni: al sesto comma le parole: «e 27, paragrafo 8,» sono sostituite dalle seguenti: «27 bis, paragrafi 1, 6 e 8,»;</p> <p>Criterio di delega: legge 13 giugno 2025 n. 91, articolo 23, co 1-2.</p>

b) la reputazione, le conoscenze, le competenze e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività del CSD;

c) se il CSD sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare il presente regolamento;

d) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/849 o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, l'autorità competente presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nel CSD in cui si propone l'acquisizione.

Nel valutare la capacità del CSD di rispettare il presente regolamento, l'autorità competente presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui il CSD diverrà parte presenti una struttura che renda possibile l'esercizio di una vigilanza effettiva, lo scambio efficace di informazioni tra le autorità competenti e l'assegnazione delle responsabilità tra queste autorità.

2. Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e da fornire alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2. Le informazioni richieste sono proporzionate e sono adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono

<p>informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.</p> <p>5. In deroga all'articolo 27 bis, paragrafi da 2 a 5, quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nello stesso CSD, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.</p> <p>6. Le autorità competenti si scambiano senza indebito ritardo tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. Le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell'autorità competente che ha autorizzato il CSD al quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente responsabile del candidato acquirente.</p> <p>7. L'ESMA emana, in stretta collaborazione con l'ABE, orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulla valutazione dell'idoneità di chiunque dirigerà l'attività del CSD, nonché sulle norme procedurali e i criteri di valutazione per la valutazione prudenziale delle acquisizioni dirette o indirette e degli aumenti delle partecipazioni in CSD.</p>	
<p>Articolo 49</p> <p>(Libertà di emissione in un CSD autorizzato nell'Unione)</p> <p>1.L'emittente ha il diritto di far registrare i suoi titoli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione in qualsiasi CSD stabilito in qualsiasi Stato membro, fatto salvo il rispetto da parte di tale CSD delle condizioni di cui all'articolo 23.</p> <p>Fatto salvo il diritto dell'emittente di cui al primo comma, si continua ad applicare il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi. Per diritto societario o altra normativa analoga dello</p>	<p>Art. 1</p> <p>(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) (Disposizione di nuova introduzione)</p> <p>Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 79-duodecies sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il sesto comma è inserito il seguente: «6-bis. <i>La Consob è l'autorità competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'AESFEM ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di cui al comma 1.»;</i></p> <p>Criterio di delega: legge 13 giugno 2025 n. 91, articolo 23, co 1-2.</p>

Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi si intendono:

a) il diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro nel quale è costituito l'emittente; e

b) il diritto societario in vigore o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi. Gli Stati membri compilano un elenco delle principali disposizioni pertinenti del diritto societario o di altra normativa analoga di cui al secondo comma. Le autorità competenti comunicano tale elenco all'ESMA entro il 17 gennaio 2025. L'ESMA pubblica l'elenco entro il 17 febbraio 2025. Gli Stati membri aggiornano tale elenco regolarmente e comunque almeno ogni due anni. Essi comunicano all'ESMA l'elenco aggiornato in base a tale periodicità. L'ESMA pubblica l'elenco aggiornato.

Il CSD può applicare agli emittenti una commissione commerciale ragionevole per la prestazione dei suoi servizi calcolata secondo il metodo del costo maggiorato, se non diversamente convenuto dalle due parti.

2. Quando un emittente presenta una domanda di registrazione dei propri titoli presso un CSD, quest'ultimo tratta la domanda senza indugio e in modo non discriminatorio e risponde all'emittente richiedente entro 3 mesi.

3. Un CSD può rifiutare di fornire servizi a un emittente. Tale rifiuto si basa soltanto su una valutazione completa dei rischi o sul fatto che un CSD non presta i servizi di cui al punto 1 della sezione A dell'allegato in relazione a titoli emessi sulla base del diritto societario o altra normativa analoga del pertinente Stato membro.

4. Fatte salve la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, se un CSD rifiuta di prestare servizi a un emittente, esso comunica per iscritto all'emittente richiedente i motivi del rifiuto.

In caso di rifiuto, l'emittente richiedente ha il diritto di presentare un reclamo presso l'autorità competente del CSD che gli ha rifiutato i servizi. L'autorità competente del CSD esamina debitamente il reclamo valutando i motivi del

rifiuto forniti dal CSD e fornisce all'emittente una risposta motivata.

L'autorità competente del CSD consulta l'autorità competente del luogo di stabilimento dell'emittente richiedente in merito alla sua valutazione del reclamo. Se l'autorità competente del luogo di stabilimento dell'emittente richiedente non è d'accordo con la valutazione, ciascuna delle due autorità competenti può deferire la questione all'ESMA, che può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se il rifiuto del CSD di prestare servizi a un emittente viene ritenuto ingiustificato, l'autorità competente responsabile ordina al CSD di prestare servizi all'emittente richiedente.

5. L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione volte a specificare i rischi di cui devono tenere conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti che valutano i motivi di rifiuto conformemente ai paragrafi 3 e 4, nonché a specificare gli elementi della procedura di cui al paragrafo 4.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard e modelli per la procedura di cui al paragrafo 4.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 giugno 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al

<p>primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.</p>	
<p>Art. 54, par. 2-bis (Autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario e relativa designazione)</p> <p>2 bis. Un CSD che intende regolare i pagamenti contanti dell'insieme o di parte del suo sistema di regolamento titoli attraverso conti aperti presso un ente creditizio o presso un CSD conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, è autorizzato, alle condizioni specificate ai paragrafi da 3 a 9 bis del presente articolo, a designare a tal fine uno o più:</p> <p>a) enti creditizi autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE; o</p> <p>b) CSD autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario a norma del paragrafo 3 del presente articolo.</p> <p>L'autorizzazione a designare enti creditizi CSD ai sensi del primo comma è utilizzata solo con riguardo ai servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell'allegato per il regolamento dei pagamenti in contanti per l'insieme o parte del sistema di regolamento titoli del CSD che intende utilizzare i servizi accessori di tipo bancario, e non per svolgere altre attività.</p> <p>Gli enti creditizi e i CSD autorizzati a prestare servizi accessori di tipo bancario designati ai sensi del primo comma sono considerati agenti di regolamento.</p>	<p>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58) (Disposizione di nuova introduzione)</p> <p>Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 79-undecies sono apportate le seguenti modificazioni: al terzo comma le parole: «<i>una o più banche italiane</i>» sono sostituite dalle seguenti: «<i>una o più banche o depositari centrali italiani</i>»;</p> <p>Criterio di delega: legge 13 giugno 2025 n. 91, articolo 23, co 1-2.</p>